



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI TECNICHE DIAGNOSTICHE

Coordinatore: Prof. Giuseppe Lo Re

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA

Regolamento didattico del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (ai sensi del D.M.270/04)

Giusta delibera del Consiglio di Classe del 22/05/2024, n. 2865

Classe di appartenenza: LM/SNT3

Sede didattica: Dipartimento Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata".
Scuola di Medicina, Via del Vespro 129, 90127 Palermo.

Strutture formative di riferimento: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; Altri enti e strutture in convenzione.

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per Scuola, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo;
- b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 10099/2023 in data 18/12/2023;
- d) per Corso di Studio, il Corso di Studio in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche;
- e) per titolo di studio, la Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche;
- f) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007;
- h) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici del

Corso di Studio;

i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento del quale il Corso di Studio è finalizzato;

j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei Corsi di Studio;

k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi d'insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

l) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

ARTICOLO 2

Articolazione e Obiettivi Formativi Specifici

Il corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche ha come scopo principale quello di formare professionisti in grado di agire nei processi diagnostici assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in linea con le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I professionisti nell'arco dei due anni dovranno acquisire conoscenze utili per assumere decisioni sulla organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati dal personale tecnico sanitario dell'area medica nelle strutture sanitarie di diversa complessità, utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale per valutare l'impatto dei modelli organizzativi dei servizi sanitari e per gestire le risorse umane e le tecnologie disponibili nell'ottica del rapporto costo/beneficio, sovraintendere alla organizzazione tecnica in ambito diagnostico/assistenziale degli specifici settori sfruttando gli acquisiti approcci metodologici della ricerca.

Gli stessi professionisti inoltre dovranno avere capacità di progettare e realizzare interventi volti alla formazione del personale tecnico-sanitario, trasmettere il proprio sapere alle specifiche figure professionali sia nell'ambito delle attività tutoriali che di tirocinio per la formazione di base e promuovere l'integrazione multi-professionale considerando gli aspetti etici e deontologici delle specifiche professioni sanitarie stesse.

Sarà inoltre necessario acquisire le competenze informatiche necessarie all'utilizzo dei più comuni sistemi software utilizzati nella pubblica amministrazione.

Il Manifesto degli studi sarà reperibile sul sito web istituzionale: <https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./cds/scienzedelleprofessionisanitarietecniciediagnostiche2155>.

Le schede di trasparenza con gli Obiettivi specifici di ciascun insegnamento di ciascun insegnamento sono reperibili sul sito web istituzionale:

<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./cds/scienzedelleprofessionisanitarietecniciediagnostiche2155/?pagina=pianodistudi>

ARTICOLO 3

Accesso al Corso di Studio

1. Titoli di accesso: Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche è necessario il

possesso di laurea conseguita nella classe L/SNT4, o nella corrispondente classe di cui al D.M. 509/99, o di diploma universitario abilitante alla professione o di altro titolo equipollente (ai sensi della legge n. 42/1999), nonché coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Il Consiglio di Corso di Studio propone il numero massimo di studenti ammissibili in relazione alla effettiva disponibilità di personale docente, di strutture e attrezzature didattiche (aule, laboratori per lo svolgimento di attività pratiche e strutture territoriali convenzionate, sufficienti a garantire a tutti gli studenti lo svolgimento delle attività professionalizzanti).

3. Il corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche è a numero programmato a livello nazionale (ex art. 1 L. 264/99) ed è disciplinato da decreto ministeriale. Il numero dei posti disponibili, le modalità di svolgimento della prova, le modalità di attribuzione del punteggio e di valutazione dei titoli accademici e professionali e l'eventuale ammissione in soprannumero sono definiti annualmente con decreto del Ministero e resi noti ogni anno nel relativo bando per l'ammissione al corso. I contenuti della prova di ammissione saranno inseriti in apposito decreto ministeriale. Numero ed articolazione dei quesiti sono specificati annualmente nei bandi delle prove di ammissione.

4. Trasferimenti: Sono consentiti i trasferimenti da altre sedi, senza ripetere il concorso di ammissione, dietro rilascio di nulla osta da parte del Consiglio di Corso di Studio di provenienza. Il trasferimento, comunque, è condizionato dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. L'eventuale disponibilità di posti è determinata alla scadenza dei termini previsti dall'Università di Palermo per l'iscrizione all'anno accademico per cui si richiede il trasferimento.

Per richiedere il trasferimento, il richiedente deve presentare domanda nei termini previsti dall'apposito bando, con l'attestazione, certificata dal Corso di Studio di provenienza, del curriculum didattico e del tirocinio svolto.

Il Consiglio di Corso di Studio stila, prima dell'inizio delle lezioni, la graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo (<https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/iscrizioni-trasferimenti-passaggi/passaggi-cambi-sede/>). All'atto della domanda lo studente indica l'anno di corso cui richiede di accedere. Le domande di trasferimento sono subordinate ad approvazione del Consiglio di Corso di Studio che accoglie lo studente.

5. Riconoscimento crediti: Il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami sostenuti sono affidati alla competenza della Commissione Didattica, designata dal Consiglio di Corso di Studio e di cui fanno parte, il Coordinatore del Corso e due docenti designati dal Consiglio. I criteri per il riconoscimento della precedente carriera prevedono nell'ordine la verifica del SSD (uguale o affine), il numero dei CFU acquisiti (uguale o maggiore), il numero di ore di didattica frontale per CFU (uguale o maggiore), il contenuto dei programmi.

Nel caso di riconoscimento, totale o parziale, di crediti per un modulo d'insegnamento inserito in un Corso integrato, l'acquisizione dei crediti riconosciuti si avrà al superamento dell'esame del relativo Corso integrato. In questo caso il valore dei CFU riconosciuti non potrà superare quelli previsti nel piano di studi per il modulo cui è fatta richiesta di riconoscimento. Ne deriva che il riconoscimento parziale di CFU non sostituisce l'esame di profitto del Corso integrato relativo ma indica soltanto l'acquisizione di contenuti culturali di un precedente percorso formativo dello studente.

La richiesta di riconoscimento crediti è approvata dal Consiglio di Corso di Studio. L'estratto del verbale, in duplice copia, sottoscritto dal Coordinatore e dallo studente è consegnato allo studente e alla Segreteria Studenti per l'aggiornamento della carriera.

ARTICOLO 4

Calendario delle Attività Didattiche

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso sono indicate nel calendario didattico approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio:
<https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/aula/weekCalendar.seam?cc=2282>

ARTICOLO 5

Tipologie delle Attività didattiche adottate

1. Didattica frontale (1 CFU prevede 8 ore di attività didattica frontale e 17 ore di studio personale dello studente). I singoli insegnamenti sono riuniti in Corsi Integrati di insegnamento. Ogni corso integrato può essere suddiviso in non più di tre moduli di insegnamento. (art. 23 del R.D.A.) Qualora nello stesso corso integrato siano affidati compiti didattici a più di un docente, è prevista la nomina di un coordinatore designato tra i docenti del corso integrato. Il coordinatore di un corso integrato presiede la Commissione di esame del corso integrato da lui coordinato. La frequenza delle attività didattiche frontali è obbligatoria. Il livello minimo di frequenza è pari al 75%. Sarà cura del docente certificare al Coordinatore, al termine dell'insegnamento, e su format fornito dal CdS, il raggiungimento del *quorum* di ore richiesto per l'ammissione dello studente alle prove di esame. Se lo studente non raggiunge il livello minimo di frequenza per motivate ragioni, il Coordinatore del Corso Integrato valuta gli opportuni modi di recupero prima dell'ammissione agli esami di profitto. Lo studente che risulta assente al 100% delle attività didattiche di uno o più moduli di insegnamento non può sostenere l'esame di profitto ed è tenuto a ripetere la frequenza l'anno successivo, salvo che per ragioni amministrative riconducibili a ritardi nello scorrimento delle graduatorie di accesso al singolo CdS.

2. Attività di tirocinio professionalizzante (1 CFU prevede 15 ore di attività pratica e 10 ore di controllo personale). Le attività di tirocinio sono svolte nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) e in strutture esterne accreditate e convenzionate con l'Ateneo. Lo Studente è assegnato a un "tutor" aziendale che è tenuto a svolgere una relazione al Direttore delle attività professionalizzanti circa le attività svolte dallo studente. Lo studente, durante il periodo di frequenza, ha l'obbligo di compilare un registro delle attività svolte. Tale registro, debitamente compilato è consegnato al Direttore delle attività professionalizzanti e costituisce la base per la verifica dell'apprendimento. Il tirocinio formativo è previsto per ogni anno di corso e la valutazione è espressa in trentesimi. La frequenza del tirocinio è obbligatoria. Eventuali assenze dovranno essere recuperate dallo studente previo accordo con il tutor e il Direttore delle attività professionalizzanti.

ARTICOLO 6

Attività a scelta dello studente (ADO)

Al termine degli studi lo studente deve avere acquisito 6 CFU di attività didattiche formative opzionali (ADO) che possono essere scelte tra:

a) proposte offerte dalla Scuola di Medicina su proposta di singoli docenti o dai Componenti del Consiglio di Corso di Studio e che possono essere teoriche o teorico-pratiche;

b) discipline scelte e frequentate in altri corsi di laurea dell'Ateneo di Palermo o in altre sedi universitarie.

Lo svolgimento delle ADO non è sovrapposto a quello delle altre attività didattiche curriculari. La frequenza alle attività previste nelle ADO non può essere inferiore al 75% del numero delle ore stabilite. L'esito della verifica sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo", cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi, pertanto, le ADO non sono prese in considerazione per il voto di laurea. Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale *Erasmus* (KA131, KA171), Alleanza Forthem, ecc. dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto secondo il Bando.

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione e il riconoscimento dei relativi CFU sono sottoposti al Coordinatore di Sede e al Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

ARTICOLO 7

Altre attività formative

Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studio, nel biennio gli studenti devono conseguire 5 CFU per attività non previste nel piano di studi ed a scelta dello studente.

Si tratta di attività che lo studente frequenta al di fuori degli impegni didattici (corsi d'informatica, corsi di lingue, partecipazione a congressi o corsi di aggiornamento inerenti alla disciplina svolti in presenza o a distanza, etc.). Le attività formative a scelta dello studente sono attività obbligatorie che si possono frequentare durante il biennio.

Tali attività possono essere proposte dal Direttore delle Attività Professionalizzanti o dai membri del Consiglio di Studio e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Corso di Studio, anche in relazione alla necessaria copertura assicurativa. La partecipazione a seminari, corsi pubblici o privati potrà essere riconosciuta nella misura di 1 CFU che, di norma, equivale a una giornata/8 ore di impegno in aula/convegno e 0.5 CFU che, di norma, equivalgono a mezzogiornata/4 ore.

Il riconoscimento dei CFU relativi alle altre attività formative avverrà a seguito di presentazione degli attestati di partecipazione ai seminari/corsi/convegni e di certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco delle altre attività formative svolte con il relativo monte ore e l'iscrizione all'appello secondo il calendario didattico del Corso di Studio. Sono comprese in questa tipologia di attività anche altre attività professionalizzanti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 8

Riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate

Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art.11 comma 5), sono riconosciuti come crediti formativi universitari, fino a un massimo di 12 CFU: conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

ARTICOLO 9

Propedeuticità

Per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche non sono stabilite propedeuticità da indicare nel Manifesto degli Studi.

ARTICOLO 10

Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati all'art.2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11

Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame

Le modalità di verifica della preparazione dello studente per ciascuna attività didattica, nonché le eventuali prove intermedie di verifica sono riportate nelle schede di trasparenza compilate annualmente dai docenti dei Corsi integrati.

Per gli studenti in corso sono previste tre sessioni di esami, nei periodi indicati nel calendario didattico di Ateneo. Per gli studenti fuori corso o iscritti all'ultimo anno senza più obbligo di lezioni sono previste ulteriori due sessioni di esami:

<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./cds/scienzedelleprofessionisanitarietecniciediagnostiche2155/?pagina=esami>

Le modalità di valutazione adottate per ciascun insegnamento devono essere congruenti, come previsto dal requisito specifico dell'accreditamento periodico con gli obiettivi di apprendimento attesi e devono essere capaci di distinguere i livelli di raggiungimento dei suddetti risultati.

ARTICOLO 12

Docenti del Corso di Studio

Al link di seguito indicato è riportata una tabella con i nomi dei docenti del CDS:

<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./cds/scienzedelleprofessionisanitarietecniciediagnostiche2155/?pagina=docenti>

ARTICOLO 13

Attività di Ricerca

Le attività di ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di Studio sono riportate nelle pagine personali del singolo docente e visibili nel sistema di Ateneo IRIS: <https://iris.unipa.it/>

ARTICOLO 14

Prova Finale

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver superato con esito positivo tutti gli esami previsti dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studio compresi quelli relativi alle attività professionalizzanti di tirocinio ed avere acquisiti i crediti relativi.

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato e sua dissertazione.

L'elaborato finale, che deve avere caratteristiche di originalità, può avere carattere analitico (analisi di dati) o compilativo (revisione non sistematica), teorico e

progettuale o può essere un saggio breve su di un tema mono- o pluridisciplinare. L'elaborato finale, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche o private, italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo. L'elaborato può essere scritto in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'Italiano e deve prevedere in tal caso una copia di traduzione a richiesta della Commissione di Laurea. Il relatore della Tesi deve essere un docente, anche a contratto, componente del Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente nell'ambito delle attività didattiche opzionali (ADO). Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto o esperto esterno in possesso di titolo di Laurea Magistrale, che assume la funzione di correlatore, nell'attività didattica connessa alla preparazione dell'elaborato finale.

Sono previste tre sessioni in periodi definiti a livello nazionale così come segue:

Estiva (luglio);

Autunnale (ottobre);

Straordinaria (marzo).

La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio interessato, ed è composta da 7 a 9 componenti tra Professori e Ricercatori. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione per la prova finale, in soprannumero e limitatamente alla discussione delle tesi di laurea magistrale di cui sono correlatori o relatori, anche professori ed esperti esterni in soprannumero rispetto ai componenti della Commissione.

ARTICOLO 15 **Conseguimento della Laurea**

La Laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode ed è calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento per la prova finale del Corso di Studio e dal Regolamento didattico di Ateneo pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n.4476 del 19/12/2023.

ARTICOLO 16 **Titolo di Studio**

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche.

(Si ricorda che il titolo corrisponde alla denominazione della CLASSE, alla quale può essere aggiunta l'indicazione del nome del Corso di Studio senza l'indicazione dell'eventuale curriculum. Es: Laurea classe LM/SNT3 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche)

ARTICOLO 17 **Supplemento al Diploma – *Diploma Supplement***

L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento

dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana e inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni riguardanti il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 del regolamento didattico di Ateneo).

ARTICOLO 18

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Tutti i Corsi di Studio della Scuola di Medicina partecipano alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da specifico regolamento di Ateneo.

La Commissione verifica che siano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico. In particolare, riguardo alle attività del Corso di Studio, la Commissione Paritetica esercita le seguenti funzioni:

- a. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.)
- b. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
- c. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
- d. Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.
- e. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari riguardanti la soddisfazione degli studenti.
- f. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è pubblicata sulla seguente pagina dei singoli Corsi di Studio:

<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./cds/scienzedelleprofessionisanitarietecniciediagnostiche2155/qualita/commissioneParitetica.html>

ARTICOLO 19

Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso. La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore, con funzioni di Coordinamento della Commissione, due docenti del Corso di Studio, un'unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.

Il Consiglio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti. L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra chi presta il loro servizio a favore del Corso di Studio.

Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Studio, e nella verifica e analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio.

ARTICOLO 20

Valutazione dell'Attività Didattica

Lo studente, prima di inserire, on line, il proprio nome nell'elenco degli studenti che devono sostenere un esame deve compilare una scheda costruita in modo da conoscere la propria opinione sul Corso di Studio in termini di organizzazione, strutture, insegnamenti. In particolare, lo studente può esprimere la propria opinione circa la chiarezza espositiva, la coerenza, la disponibilità dei docenti. Può rilevare le eventuali difficoltà riscontrate nei contenuti della disciplina in rapporto ai CFU erogati, può evidenziare le carenze del corso e suggerire modifiche. I risultati concernenti il Corso, elaborati dal SIA, sono resi noti al Coordinatore, alla Commissione paritetica, e resi pubblici sul sito web, costituendo pertanto oggetto di discussione nelle sedi opportune e rappresentano i dati di base per la scheda del Riesame. La valutazione del singolo docente è resa nota al coordinatore e resa pubblica, in assenza di esplicito dissenso del docente, nel sito di Ateneo. Le schede di valutazione dei docenti che hanno fornito il consenso alla pubblicazione sono consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./cds/scienzedelleprofessionisanitarietecnichediagnostiche2155/?pagina=valutazione>

L'opinione dei docenti sulla didattica è raccolta tramite compilazione di una scheda raggiungibile dalla pagina personale del docente, elaborata dal SIA e resa visibile nel sito di Ateneo.

ARTICOLO 21

Tutorato

I nomi dei Docenti tutor sono inseriti periodicamente nella Scheda SUA-CdS secondo i vigenti regolamenti.

ARTICOLO 22

Aggiornamento e modifica del regolamento

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento e dei rimandi in esso contenuti in relazione alle sopraggiunte esigenze del CdS. Il regolamento approvato, e le successive modifiche e integrazioni, saranno pubblicati sul sito web della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Area Formazione Cultura Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Classe, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti.

ARTICOLO 23

Coordinamento del Corso di Studi e Direzione delle Attività

Professionalizzanti

- 1) Ai sensi dell'articolo 38 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, il Coordinatore del Consiglio di Classe rappresenta il Corso nei rapporti con l'Ateneo e con l'esterno e presiede il Consiglio, convocandolo secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Il Coordinatore è eletto tra i professori ordinari o associati afferenti al Consiglio da tutti i componenti del Consiglio con diritto di voto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 dello Statuto. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici e il mandato è rinnovabile una sola volta.
- 2) Il Coordinatore del Consiglio di Classe designa tra i professori ordinari o associati afferenti al Consiglio un Vice-Coordinatore, che può vicariarlo nelle funzioni in caso di conferimento di specifica delega o in caso di temporaneo impedimento.
- 3) Il Direttore delle attività professionalizzanti, uno per Corso di Studio afferente alla Classe, viene nominato dal Consiglio di Classe su proposta del Coordinatore, per un mandato di durata triennale. È membro di diritto del Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto ed è responsabile di tutte le attività professionalizzanti; in particolare si occupa di sottoporre al Coordinatore la proposta dei bandi per l'assegnazione delle docenze di tirocinio, predispone l'assegnazione degli studenti in tirocinio e propone le attività di cui all'art.7 Altre Attività Formative, quali la partecipazione a congressi o seminari di approfondimento inerenti alla disciplina, etc.), in presenza o a distanza, ovvero ad esercitazioni pratiche o di laboratorio extra curricolari, e a progetti, ecc.. Il Direttore delle attività Professionalizzanti deve essere in possesso dei seguenti requisiti: Laurea magistrale/specialistica del Corso di Studio in cui ricopre l'incarico, ed avere maturato esperienza professionale specifica, secondo quanto previsto dalle decretazioni vigenti.